

Sabella sia stata adottata dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Firenze a distanza di solo due settimane dall'analoga deliberazione del Comitato di Roma che, invece, aveva ritenuto di mantenere la scorta al dottor Sabella e che la decisione del Comitato di Firenze sia stata presa senza nemmeno disporre degli atti e delle informazioni minime necessarie (per esempio, il comitato di Firenze non era addirittura a conoscenza del fatto che il dottor Sabella aveva lavorato alla direzione distrettuale antimafia di Palermo!);

la circolare del 15 settembre 2001 del Ministro dell'interno per « la revisione e la rimodulazione delle misure di protezione individuali e di vigilanza » ha magnificato obiettivi di « razionalizzazione e ottimizzazione », ma ora è giunto il momento di conoscere —:

se i Ministri interrogati intendano adottare urgenti provvedimenti per ripristinare un adeguato servizio di scorta verso chi, come il dottor Sabella, ha sempre cercato di adempiere il proprio dovere istituzionale operando in situazioni di alto rischio;

se non ritengano che ogni elemento di superficiale ed insufficiente attenzione nei confronti di chi, con gravi sacrifici personali, ha operato ed opera contro la criminalità organizzata possa assumere agli occhi dei criminali il significato di un incoraggiamento e a quelli dei cittadini di una rinuncia a difendere chi rischia la vita, per garantire la sicurezza individuale e collettiva;

quanti siano i magistrati e i funzionari che hanno subito una riduzione delle misure di protezione;

se il diretto coinvolgimento di magistrati o di altri funzionari dello Stato in attività che coinvolgono mafia e terrorismo non costituisca di per sé una condizione di rischio potenziale e qualificato, tenuto conto che la mafia non è solita preannunciare le azioni di violenza;

quali miglioramenti effettivi, suscettibili di apprezzamento, abbia determinato

la dislocazione del personale già impiegato nelle scorte in servizi di prevenzione « sul territorio »;

quanti uomini politici e personalità di governo, e in relazione a quali dirette situazioni di pericolo, dispongano di servizi di tutela e/o di scorta. (4-02965)

\* \* \*

### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PANATTONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la ferrovia Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta è stata molto danneggiata dall'evento alluvionale del mese di ottobre del 2000;

il tratto Borgofranco-Aosta di detta ferrovia è tuttora inagibile per la caduta di un ponte e per gravi danni alla massicciata ed ai binari;

la riapertura di questo tratto di linea, più volte rimandata, è ora prevista per il mese di settembre 2002, data anche recentemente confermata da Ferrovie dello Stato;

lo stato di avanzamento dei lavori evidenzia peraltro alcune perplessità su tale data, tali da far ragionevolmente presumere l'accumularsi di ulteriori ritardi;

per il ponte sulla Dora in località Tavagnasco deve ancora essere iniziata la gettata della pila di destra orografica, dove sono attualmente in corso ancora lavori di palificazione;

il sottopasso di Pont S. Martin, che doveva essere consegnato il 21 giugno 2002, deve ancora essere iniziato;

per il sottopasso della stazione di Chatillon il cantiere è fermo per la presenza di una sorgente d'acqua;

su tutto il tratto ricostruito dopo l'evento alluvionale i binari devono ancora

essere posati o resi attivi, per l'impossibilità di usare le speciali attrezzature previste allo scopo, che non possono raggiungere cantieri di lavoro causa indisponibilità del citato ponte sulla Dora in località Tavagnasco —:

se il Ministro sia a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori;

se i ritardi citati corrispondano alla situazione reale e se in base a questi siano stati aggiornati il programma ed i tempi di esecuzione dei lavori stessi;

se sia confermata l'entrata in esercizio dell'intera linea entro settembre 2002, come ancora recentemente confermato da Ferrovie dello Stato;

se sia prevista una nuova data per il termine dei lavori e per la riapertura della linea, e, in caso affermativo, quale sia questa data. (5-00944)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ARNOLDI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 93, comma 2, nonché l'articolo 94, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevedono, per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche, la competenza di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti all'albo, rispettivamente sia per quel che riguarda la redazione del progetto di opera, sia per la direzione dei lavori;

la lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 prevede tra le funzioni primarie degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali « la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincen-

dio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali »;

la lettera *u*) del medesimo articolo prevede la competenza degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali in materia di « progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

le citate competenze sono confermate dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 in materia di ammissione agli esami di stato e di disciplina degli ordinamenti di talune professioni;

pertanto l'esclusione dei componenti dell'albo dei dottori agronomi e forestali dalla possibilità di redigere progetti per le costruzioni rurali e per le imprese agrarie e forestali, nonché dalla possibilità di dirigerne i lavori, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, nonché dell'articolo 94 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulta incomprensibile e penalizzante —:

se non intenda emanare disposizioni interpretative del combinato disposto delle tre leggi (articolo 93, comma 2, nonché articolo 94 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; articolo 2 comma 1, lettere *d*), ed *u*) della legge 7 gennaio 1976, n. 3; articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328), al fine di consentire ai dottori agronomi e forestali la redazione dei progetti e la direzione dei lavori per opere in zone sismiche, limitatamente alle opere rurali, ivi comprese quelle relative alle imprese agrarie, zootecniche e forestali ed alle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti. (4-02960)

MORETTI, ROMOLI, SARO e LENNA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

gli abbonati del tratto Venezia Trieste si sono trovati improvvisamente a pagare,

oltre all'abbonamento mensile, un biglietto supplementare giornaliero, in quanto il tradizionale treno espresso è stato sostituito dal treno *intercity*-notte 777;

gli abbonati della suddetta tratta sono lavoratori pendolari;

l'immediata protesta degli abbonati alla divisione passeggeri di Trieste avrebbe trovato come risposta: « si tratta di un modestissimo aumento solamente per i posti a sedere e solo parzialmente alla velocità »;

il « modestissimo aumento » per un lavoratore il cui stipendio è di euro 713-776 mensile, comporta in un anno un costo supplementare di euro 181 circa;

in tale tratta ci sono sempre posti a sedere disponibili, pertanto la presenza dei pendolari non comporta alcun disagio per gli altri passeggeri —:

se, anche alla luce del suo apprezzato impegno per un maggior *comfort* dei viaggiatori, non ritenga che non debbano essere penalizzati i lavoratori pendolari che già affrontano tanti disagi per giungere sul posto di lavoro. (4-02961)

\* \* \*

### INTERNO

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CATANOSO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 28 marzo 1992 veniva rilasciata al signor Mauro Vito di Acicatena regolare concessione edilizia inerente le opere di urbanizzazione in contrada Torre Casalotto, complesso Ville Diana, nel territorio del comune di Acicatena;

in data 7 agosto 1992 il signor Mauro Vito trasferiva al signor Camillo Grancagnolo, anch'egli di Acicatena il tratto di terreno, censito al catasto al foglio 9, particelle 400 ex 128/b, 401 ex 128/c, 402 ex 128/d, 403 ex 128/e su cui oltre alle

palazzine, ricadevano parte delle opere di urbanizzazione da realizzare e cedere al comune;

in data 18 ottobre 2001 il capo settore urbanistica del comune di Acicatena, geometra Mauro Corbello ingiungeva ai signori Vito e Grancagnolo di demolire le opere edilizie eseguite in difformità di concessione, ai sensi della legge n. 47 del 1985;

nel caso di regolarizzazione delle opere abusive con la procedura prevista dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1985, ove consentito, il semplice accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dall'articolo 7 della legge n. 47 del 1985;

il successivo accertamento della polizia municipale del comune di Acicatena ha accertato che le opere abusive non erano state regolarizzate;

in data 25 febbraio 2002 il consigliere comunale di Acicatena, Giovanni Pulvirenti, chiedeva copia del verbale di accertamento di inottemperanza relativa all'ordinanza n. 145 del 16 ottobre 2001, ma a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna copia pur avendone avuto visione nei competenti uffici;

in data 26 marzo 2002 lo stesso consigliere comunale comunicava al sindaco e per conoscenza alle competenti autorità che il signor Camillo Grancagnolo, anch'egli consigliere comunale di Acicatena, si trovava nella condizione di sopravvenuta incompatibilità come previsto dalla legge n. 31 del 1986, articoli 10 e 13;

la norma di cui sopra dispone che il sindaco deve assegnare al consigliere il termine perentorio di 10 giorni per l'eliminazione della causa di incompatibilità e ad oggi nulla è stato fatto —:

se non intenda intervenire presso il prefetto competente affinché questi eserciti l'azione di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(5-00945)